



Decreto Dirigenziale n. 124 del 04/04/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI "TAGLIO BOSCO CEDUO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SANZA (SA) IN LOC. AGNO FG. 58 P.LLE 196 E 320/A, IN LOC. PIGNA FG. 41 P.LLE 167 E 170, IN LOC. VALLEVERTOLA FG. 31 P.LLE 104 E 105, FG. 32 P.LLE 65, 77, 88 E 102" - PROPOSTO DAL SIG. CAMPOLONGO GIOVANNI - CUP 6437.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con D.G.R.C. n. 1216 del 23/03/2001 e successiva Delibera di G. R. n. 5249 del 31/10/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 *"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 324 del 19/03/2010 sono state emanate le *"Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"* ;
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 238 del 08/11/2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 617850 in data 13/08/2012 il Sig. Campolongo Giovanni - residente alla Via cassia 929 nel comune di Roma - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al progetto di *"Taglio bosco ceduo da realizzarsi nel Comune di Sanza (SA) in loc. Agno Fg. 58 p.lle 196 e 320/A, in loc. Pigna Fg. 41 p.lle 167 e 170, in loc. Vallevertola fg. 31 p.lle 104 e 105, Fg. 32 p.lle 65 77 88 e 102"*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttorio costituito dall'Arch. Josè Montesano e dall'Arch. Simonetta Volpe, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 17/01/2013, ha deciso - sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto, oltre che delle opere di mitigazione proposte nello studio di incidenza, delle prescrizioni dello S.T.A.P.F. di Salerno di cui alla nota prot. n. 2004.0132578 del 17/02/2004, di seguito elencate:
- a.1 dovranno essere preventivamente segnate le piante di confine tra lotti contigui;
 - a.2 l'utilizzazione dovrà avvenire in non meno di due stagioni silvane consecutive;
 - a.3 la residua superficie di cui ai lotti 5 e 6 potrà essere utilizzata secondo l'ordine temporale e spaziale riportato nel piano dei tagli approvato ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/96;
 - a.4 l'utilizzazione dei singoli lotti dovrà sempre essere preceduta da comunicazione al Settore S.T.A.P.F. di Salerno e al comando Stazione Forestale competente per i dovuti riscontri;
 - a.5 dovranno essere riservate al taglio almeno n. 80 matricine idonee, di cui 1/3 del vecchio turno per ettaro, di diametro non inferiore a quello medio, scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie;
 - a.6 l'esbosco e lo sgombero dei prodotti legnosi dovrà avvenire mediante le piste esistenti e compiersi il più prontamente possibile, e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso,
 - a.7 dopo il taglio resta vietato il pascolo con qualsiasi specie di bestiame;
 - a.8 l'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Si prescrive inoltre quanto segue:

- a.9 la superficie soggetta a taglio del Lotto n. 5 di ha 15,767 va suddivisa in 4 sezioni e utilizzata in almeno 2 stagioni silvane di taglio da eseguire su sezioni non contigue;
- a.10 la superficie soggetta a taglio del Lotto n. 6 di ha 14,116 va suddivisa in 4 sezioni e utilizzata in almeno 2 stagioni silvane di taglio da eseguire su sezioni non contigue;
- a.11 di effettuare gli interventi di utilizzazione al di fuori della stagione riproduttiva principale, nello specifico non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria *Canis Lupus** e del *Felis Silvestris* che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, estese rispetto alle indicazioni dello STAPF dal 1 febbraio al 15 luglio;
- a.12 rispettare gli indirizzi selvicolturali previsti dall'art. 13 del Piano del Parco in particolare quanto riportato per il Bosco misto - lettera e)
- a.13 adottare, durante le attività selvicolturali, tutte quelle tecniche e strumentazioni utili al fine di evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
- a.14 non accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione;
- a.15 che il pascolo del bestiame ovino sia vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equini per 6 anni dopo il taglio;
- a.16 che lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione debba avvenire il più prontamente possibile e contemporaneamente al taglio;
- a.17 utilizzare esclusivamente la viabilità di servizio al bosco esistente e di non effettuare nessun intervento in merito;
- a.18 lasciare a dote del bosco tutte le piante di alto fusto presenti nelle sezioni da utilizzare sulle quali sono evidenti i segni della presenza delle specie prioritarie di avifauna e/o che vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
- a.19 salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna;

- a.20 vi sia il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente;
 - a.21 il rilascio nell'area interessata dal taglio gli individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale;
 - a.22 vi sia il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga;
 - a.23 vi sia il rilascio a terra di 5 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del *Cerambix cerdo*, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto;
 - a.24 divieto di scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - a.25 che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, siano allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale;
- b. che il Sig. Campolongo Giovanni ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, con versamento del 19/07/2012, agli atti del Settore Tutela Ambiente;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.
- Regolamento Regionale n. 1/2010;
- D.G.R. n. 324/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R. n. 406/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 17/01/2013, relativamente al progetto di *"Taglio bosco ceduo da realizzarsi nel Comune di Sanza (SA) in loc. Agno Fg. 58 p.lle 196 e 320/A, in loc. Pigna Fg. 41 p.lle 167 e 170, in loc. Vallevertola fg. 31 p.lle 104 e 105, Fg. 32 p.lle 65 77 88 e 102"*, richiedente Sig. Campolongo Giovanni - residente alla Via Cassia 929 nel comune di Roma - con il rispetto, oltre che delle opere di mitigazione proposte nello studio di incidenza, delle

prescrizioni dello S.T.A.P.F. di Salerno di cui alla nota prot. n. 2004.0132578 del 17/02/2004, di seguito elencate:

- 1.1 dovranno essere preventivamente segnate le piante di confine tra lotti contigui;
- 1.2 l'utilizzazione dovrà avvenire in non meno di due stagioni silvane consecutive;
- 1.3 la residua superficie di cui ai lotti 5 e 6 potrà essere utilizzata secondo l'ordine temporale e spaziale riportato nel piano dei tagli approvato ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/96;
- 1.4 l'utilizzazione dei singoli lotti dovrà sempre essere preceduta da comunicazione al Settore S.T.A.P.F. di Salerno e al comando Stazione Forestale competente per i dovuti riscontri;
- 1.5 dovranno essere riservate al taglio almeno n. 80 matricine idonee, di cui 1/3 del vecchio turno per ettaro, di diametro non inferiore a quello medio, scelte fra le piante da seme o in mancanza fra i polloni migliori e più sviluppati, distribuiti il più uniformemente possibile su tutta la superficie;
- 1.6 l'esbosco e lo sgombero dei prodotti legnosi dovrà avvenire mediante le piste esistenti e compiersi il più prontamente possibile, e in ogni caso non oltre un mese dal termine consentito per il taglio stesso,
- 1.7 dopo il taglio resta vietato il pascolo con qualsiasi specie di bestiame;
- 1.8 l'utilizzazione è in ogni caso subordinata all'osservanza di tutte le norme delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Si prescrive inoltre quanto segue:

- 1.9 la superficie soggetta a taglio del Lotto n. 5 di ha 15,767 va suddivisa in 4 sezioni e utilizzata in almeno 2 stagioni silvane di taglio da eseguire su sezioni non contigue;
- 1.10 la superficie soggetta a taglio del Lotto n. 6 di ha 14,116 va suddivisa in 4 sezioni e utilizzata in almeno 2 stagioni silvane di taglio da eseguire su sezioni non contigue;
- 1.11 di effettuare gli interventi di utilizzazione al di fuori della stagione riproduttiva principale, nello specifico non coincidente con il periodo di riproduzione della segnalata specie prioritaria *Canis Lupus** e del *Felis Silvestris* che avviene tra aprile e giugno dopo una gestazione di due mesi, e dell'avifauna di interesse comunitario. L'interdizione delle attività del cantiere forestale saranno, dunque, estese rispetto alle indicazioni dello STAPF dal 1 febbraio al 15 luglio;
- 1.12 rispettare gli indirizzi selvicolturali previsti dall'art. 13 del Piano del Parco in particolare quanto riportato per il Bosco misto - lettera e)
- 1.13 adottare, durante le attività selvicolturali, tutte quelle tecniche e strumentazioni utili al fine di evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica di interesse comunitario e prioritario;
- 1.14 non accendere fuochi nell'ambito della sezione per l'abbruciamento dei residui della lavorazione;
- 1.15 che il pascolo del bestiame ovino sia vietato per un periodo di 4 anni dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equini per 6 anni dopo il taglio;
- 1.16 che lo sgombero dei prodotti legnosi e dei residui della lavorazione debba avvenire il più prontamente possibile e contemporaneamente al taglio;
- 1.17 utilizzare esclusivamente la viabilità di servizio al bosco esistente e di non effettuare nessun intervento in merito;
- 1.18 lasciare a dote del bosco tutte le piante di alto fusto presenti nelle sezioni da utilizzare sulle quali sono evidenti i segni della presenza delle specie prioritarie di avifauna e/o che vi sia un riguardo per quegli individui arborei che sono utilizzati da specie animali come tane o per la deposizione di uova;
- 1.19 salvaguardare, durante le operazioni di taglio, la flora arbustiva endemica recante frutti eduli per l'avifauna;
- 1.20 vi sia il rilascio a dote del bosco di cinque piante per ettaro da destinare all'invecchiamento indefinito scelte tra le piante non affette da patologie, con garanzie di avvenire e con una forma tale da poter offrire potenziale rifugio per la fauna ornitica; In alternativa rilascio di "isole di biodiversità" secondo quanto definito dalla normativa regionale vigente;

- 1.21 il rilascio nell'area interessata dal taglio gli individui arborei morti e deperienti sia in quantità e con distribuzione tale da preservare la loro valenza strutturale e funzionale alla diversità biologica nella biocenosi forestale;
 - 1.22 vi sia il rilascio a dote del bosco di almeno 5 piante per ettaro secche in piedi, scelte tra quelle di maggior diametro possibile per favorire le dinamiche legate alla catena trofica innescata dall'entomofauna xilofaga;
 - 1.23 vi sia il rilascio a terra di 5 tronchi per ettaro (appartenenti alla classe diametrica media delle piante del soprassuolo), per salvaguardare in particolare modo l'habitat di alimentazione delle larve dei coleotteri xilofagi che, nel caso del *Cerambyx cerdo*, hanno bisogno almeno di tre anni per passare allo stadio adulto;
 - 1.24 divieto di scavi e movimenti di terra di qualsiasi tipo;
 - 1.25 che le strutture di cantiere, al termine dell'esecuzione dei lavori, siano allontanate procedendo alla conseguente bonifica della zona, nelle sole ore giornaliere, limitando l'inquinamento acustico ed atmosferico, utilizzando veicoli ed attrezzi omologati CEE e sottoposti ad un'accurata manutenzione per limitare al massimo i fenomeni d'inquinamento ambientale.
2. **CHE** l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, nel caso in cui l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avesse a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, che il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. **DI** inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
 4. **DI** trasmettere il presente atto:
 - al proponente Sig. Campolongo Giovanni - residente alla Via Cassia 929 nel Comune di Roma;
 - al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente al proponente.
 5. **DI** trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri